

Determinazione Dirigenziale n. 61 del 6.11.2012

OGGETTO: Sperimentazione di nuove modalità di gestione dei provvedimenti di rifiuto, per le casistiche più frequenti.

IL CONSERVATORE

1. VISTA la Legge n. 580 del 29/12/1993;
2. VISTO il D.P.R. n. 581 del 07/12/1995;
3. RICHIAMATO l'art. 8 della legge n. 580 del 29/12/1993, relativo all'istituzione dell'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
4. RILEVATO che le casistiche più frequenti di rifiuto della domanda di iscrizione/ deposito /denuncia, al registro imprese sono rappresentate da:
 - a) doppia iscrizione o doppia richiesta di iscrizione o deposito per lo stesso evento;
 - b) variazione di residenza (non domicilio) di socio di SRL;
 - c) mancanza di esercizio effettivo dell'attività dichiarata;
 - d) mancanza di autorizzazioni e abilitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività;
 - e) mancata sottoscrizione della domanda da parte dei soggetti obbligati o comunque legittimati;
 - f) richiesta di deposito bilancio finale di liquidazione di società di persone;
 - g) richiesta di deposito di bilancio di società di capitali senza approvazione assembleare;
 - h) incompetenza territoriale;
 - i) richiesta di iscrizione atto di trasferimento di azioni;
 - j) richiesta di deposito di bilancio iniziale di liquidazione previsto ai fini fiscali o altri bilanci intermedi per i quali non è prevista la pubblicità presso il registro delle imprese;
 - k) numero REA (Repertorio Economico e Amministrativo) errato;
 - l) cessazione dell'organo di controllo di società quando obbligatorio;
 - m) mancanza dell'atto notarile quando richiesto;
 - n) rifiuto di iscrizione della prima pratica errata e protocollata, nel caso in cui la seconda inviata sia corretta ma, non avendo utilizzato la funzione di "reinvio" nel sistema informatico, sia stato assegnato un ulteriore numero di protocollo;
 - o) rifiuto di iscrizione della seconda pratica incompleta, ma erroneamente protocollata in modo automatico, inviata a seguito di richiesta di correzione di prima pratica protocollata e sospesa;
 - p) mancata regolarizzazione nei termini assegnati ai sensi dell'articolo 11.11 del D.P.R. n. 581/1995;
 - q) formale richiesta di annullamento da parte di soggetto legittimato;
 - r) mancanza di copia di documento d'identità valido, con firma confrontabile con firma autografa;
 - s) mancanza della traduzione asseverata degli atti per le società estere;
 - t) mancanza del permesso di soggiorno per extracomunitari;
 - u) richiesta iscrizione/deposito di atto atipico;
 - v) richiesta iscrizione cessione quote effettuata da commercialista privo degli elementi richiesti dalla normativa: firme digitali dei contraenti, marcatura

- temporale, registrazione all'agenzia delle entrate;
- w) mancanza dell'atto nel formato previsto dal D.P.C.M. 10/12/2008 (PDF/A e XBRL);
 - x) mancanza della documentazione quando richiesta per legge (dichiarazione di successione per trasferimento quote mortis causa, documentazione richiesta dall'art. 2490 c.c. nel primo bilancio successivo alla nomina dei liquidatori);
 - y) richiesta iscrizione cessazione amministratore unico;
 - z) errata compilazione modulistica;
 - aa) mancata comunicazione PEC (45 gg Imprese Individuali) e (90 gg Società) dopo la sospensione;
5. PRESO atto che l'attuale iter di adozione dei provvedimenti di rifiuto comporta un aggravio dei tempi per la conclusione del procedimento amministrativo, correlati alla predisposizione di una formale "determinazione di rifiuto " anche nelle sopraccitate casistiche "standard";
 6. VALUTATO che la riduzione dei tempi richiesti dalla procedura di rifiuto per le casistiche sopra indicate, si traduce nella maggiore efficienza dell'attività svolta dall'ufficio registro delle imprese nell'erogazione dei servizi;
 7. CONSIDERATO che la forma prevista dalla legge (art. 2189 codice civile) per i provvedimenti di rifiuto si limita a prevedere la "raccomandata al richiedente";
 8. VISTO l'art. 11.12 del D.P.R. n. 581/1995 secondo cui "Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione è comunicato al richiedente entro otto giorni dalla sua adozione, con lettera raccomandata";
 9. RITENUTO opportuno per i casi più frequenti sopra indicati introdurre - in via sperimentale - una modalità che incorpori direttamente nella raccomandata il provvedimento di rifiuto con la relativa motivazione individuata - nella fattispecie concreta - con il rinvio alle singole ipotesi previste nella presente determinazione, secondo i fac-simili di cui all'allegato A, al fine di ottimizzare e rendere più celeri i lussi di lavoro;
 10. RITENUTO necessario mantenere ferma la numerazione dei provvedimenti di rifiuto come da apposito registro numerato progressivamente su base annua, in uso presso l'ufficio, tenuto anche in modalità informatica con firma digitale del Conservatore;

d e t e r m i n a

di approvare, in via sperimentale, per i casi sopra indicati al n.4 delle premesse, gli allegati schemi di provvedimento di diniego (sub lettera "A") in forma di raccomandata con avviso di ricevimento.

La presente determinazione viene pubblicata nell'area Registro imprese del sito internet della Camera di Commercio di Napoli all'indirizzo www.na.camcom.it

IL CONSERVATORE
(dott.ssa Teodora Ferrara)

Fac simile di provvedimento di rifiuto di iscrizione in forma di raccomandata

Racc. A.R.

Al sig.
(società o impresa)
+ comunicazione della motivazione
all'intermediario che ha curato la
trasmissione per via telematica, tramite
"diario messaggi" del sistema Telemaco

Oggetto: Rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell 'articolo 2189 codice civile - Provvedimento n

Con riferimento alla domanda depositata in data, prot. n....., si comunica di non aver potuto dar corso all'iscrizione per la seguente motivazione così come individuata al paragrafo n. 4 lettera.....della determinazione del Conservatore del Registro delle imprese n..... del

(Esempio) "a) doppia iscrizione o doppia richiesta per lo stesso evento "

L'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio è a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento.

Distinti saluti.

IL CONSERVATORE
(dott.ssa Teodora Ferrara)

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Napoli entro otto giorni dalla comunicazione.

Ai sensi dell'articolo 21 quater della legge 7 agosto 1990 n. 241 il presente provvedimento ha efficacia ed esecutività immediata.

Fac simile di provvedimento di rifiuto di accettazione in deposito in forma di raccomandata

Racc. A.R.

Al sig.
(società o impresa)

+ comunicazione della motivazione
all'intermediario che ha curato la
trasmissione per via telematica, tramite
"diario messaggi" del sistema Telemaco

Oggetto 2: Rifiuto di accettazione in deposito ai sensi dell'art. 14, comma 7, del D.P.R. n.
581/1995 - Provvedimento n

Con riferimento alla domanda depositata in data prot. n..... si comunica di
non aver potuto dar corso all'accettazione in deposito per la seguente motivazione così
come individuata al paragrafo n. 4 lettera..... della determinazione del Conservatore del
Registro delle imprese n..... del..

(Esempio) "a) doppia iscrizione o doppia richiesta per lo stesso evento "

L'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio è a disposizione per
qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento.

Distinti saluti.

IL CONSERVATORE
(dott. ssa Teodora Ferrara)

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Napoli entro otto
giorni dalla comunicazione.

Al sensi dell'articolo 21 quater della legge 7 agosto 1990 n. 241 il presente provvedimento ha efficacia ed
esecutività immediata.

Fac simile di provvedimento di rifiuto di accettazione di denuncia al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) in deposito in forma di raccomandata

Racc. A.R.

Al sig.
(società o impresa)
+ comunicazione della motivazione
all'intermediario che ha curato la
trasmissione per via telematica, tramite
"diario messaggi" del sistema Telemaco ;

Oggetto: Rifiuto di accettazione di denuncia al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (R.E.A.) - Provvedimento n

Con riferimento alla denuncia in data prot. n..... si comunica di non aver potuto dar corso all'accettazione della denuncia stessa, per la seguente motivazione così come individuata al paragrafo n. 4 lettera..... della determinazione del Conservatore del Registro delle imprese n. del..... :

" (Esempio) a) doppia iscrizione o doppia richiesta per lo stesso evento "

L'ufficio del registro delle imprese della Camera di Commercio è a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento.

Distinti saluti. `

IL CONSERVATORE -
(dott.ssa Teodora Ferrara)

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Napoli entro otto giorni dalla comunicazione.

Al sensi dell'articolo 21 quater della legge 7 agosto 1990 n. 241 il presente provvedimento ha efficacia ed

esecutività immediata.